Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 17 settembre 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1971, n. **773.**

Autorizzazione all'Associazione nazionale per il controllo della combustione ad acquistare porzioni di immobile.

N. 773. Decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, con sede in Roma, viene autorizzata ad acquistare per il prezzo complessivo di L. 112.600.000 le porzioni dell'immobile sito in Como con fronte sul viale Giulio Cesare, angolo via Mentana, di proprietà dell'impresa Taroni, con sede in Como.

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 103. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1971, n. **774.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Pietro e di S. Anna, nel comune di Mombello Monferrato.

N. 774. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Casale Monferrato in data 10 ottobre 1970, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Pietro e di S. Anna, in frazione Ilengo, nel comune di Mombello Monferrato (Alessandria).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 91. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1971, n. **775.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Lorenzo, della SS. Concezione e di S. Bernardo, nel comune di Casarza Ligure.

N. 775. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Chiavari in data 25 maggio 1970, relativo all'unione temporanea « aeque principalis » delle parrocchie di S. Lorenzo, in località Verici, della SS. Concezione e di S. Bernardo, in località Cardini, nel comune di Casarza Ligure (Genova).

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 93. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1971, n. **776.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della « Provincia di S. Michele nelle Puglie », con sede in Foggia.

N. 776. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Provincia di S. Michele Arcangelo dei frati minori di Puglia e Molise », assunta dalla « Provincia di S. Michele nelle Puglie », con sede in Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1971
Atti del Govenro, registro n. 244, *foglio n.* 92. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1971, n. **777.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna del Riparo, in Bronte.

N. 777. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Catania in data 21 settembre 1967, integrato con dichiarazione 22 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia della Madonna del Riparo, in Bronte (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 94. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1971, n. **778.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora della guardia, nel comune di Alghero.

N. 778. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Amministratore apostolico di Alghero in data 1° marzo 1968, integrato con altro decreto del 3 successivo e dichiarazioni 20 gennaio 1969 e 16 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora della guardia, in località Guardia Grande del comune di Alghero (Sassari).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 96. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1971, n. **779.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma di Fatima, nel comune di Campobello di Mazara.

N. 779. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Mazara del Vallo in data 21 novembre 1967, integrato con dichiarazioni dell'8 aprile 1968 e 31 dicembre 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma di Fatima, in contrada Calvario del comune di Campobello di Mazara (Trapani).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 97. — PASQUALUCCI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1971, n. **780.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata perpetua di San Savino, nel comune di Civitanova Marche.

N. 780. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Fermo in data 30 settembre 1968, integrato con dichiarazioni 15 febbraio 1969 e 24 ottobre 1970, relativo alla erezione della Vicaria curata perpetua di San Savino, in località Civitanova Marche Alta del comune di Civitanova Marche (Macerata).

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1971
Atti del Governo, registro n. 244, *foglio n.* 95. — PASQUALUCCI

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1971.

Istituzione dell'ispettorato provinciale del lavoro di L'Aquila, distinto da quello regionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto l'art. 3 della legge 22 luglio 1961, n. 628;

Considerato che per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della circoscrizione regionale degli Abruzzi, si rende necessario istituire un ispettorato provinciale del lavoro distinto da quello regionale per l'assolvimento dei relativi compiti istituzionali;

Ritenuta l'opportunità di procedere a tale istituzione;

Decreta:

A partire dal 19 maggio 1971 è istituito l'ispettorato provinciale del lavoro di L'Aquila, distinto da quello regionale, per l'assolvimento dei relativi compiti di istituto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1971
Registro n. 8, *foglio n.* 159

(8344)

DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 1971.

Istituzione dell'ispettorato provinciale del lavoro di Ancona, distinto da quello regionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto l'art. 3 della legge 22 luglio 1961, n. 628;

Considerato che per particolari esigenze di servizio, connesse con la speciale importanza o dimensione della

circoscrizione regionale delle Marche, si rende necessario istituire un ispettorato provinciale del lavoro distinto da quello regionale per l'assolvimento dei relativi compiti istituzionali;

Decreta:

A partire dal 19 maggio 1971 è istituito l'ispettorato provinciale del lavoro di Ancona, distinto da quello regionale, per l'assolvimento dei relativi compiti di istituto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 19 maggio 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1971
Registro n. 8, foglio n. 158

(8343)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.

Costituzione della « riserva naturale integrale » « Piaie Longhe - Millifret », nelle province di Treviso e Belluno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nello art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 giugno 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel comprensorio della foresta demaniale del Cansiglio situata nelle province di Treviso, Belluno ed Udine, nel settore di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esiste, fra le altre, la località denominata: « Piaie Longhe - Millifret » in comune di Fregona (Treviso) e Farra d'Alpago e Tambre (Belluno) che risponde ai requisiti richiesti, e si distingue per le seguenti peculiari caratteristiche: estesa su ha. 130 compresi nella sezione 45 *a* e *b*, sezione 44 *a* e n. 55 della carta silografica, scala al 20.000, della foresta del Cansiglio, situata a quota media di m. 1400 s.l.m., rappresenta una zona a pascolo di vetta con presenza di resti secolari di faggio, abete rosso e larice, nonchè di tipica e rara flora e fauna alpina, si rilevano interessanti aspetti geologici dovuti ad inghiottitoi che evidenziano il fenomeno del carsismo;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguite dalle commissioni per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche, nonchè nel rapporto al programma economico nazionale 1971-1975 (progetto 80), la suddetta zona, per il suo preminente interesse nazionale, rientra nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e di protezione;

Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, è stata illustrata in alcuni studi botanici e forestali, come pure in altre sedi;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con apposito atto deliberativo;

Decreta:

Art. 1.

La località « Piaie Longhe - Millifret », già indicata nelle premesse, situata nel comprensorio della foresta demaniale del Cansiglio nelle province di Treviso e Belluno, esattamente individuata nella planimetria al 20.000 allegata al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, viene costituita in « riserva naturale integrale ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1971

Il Ministro: NATALI

DALLA CARTA SILOGRAFICA DELL' A.S.F.D.-EDIZ. 1965-SCALA 1:20.000
F.D. DEL CANSIGLIO
R.N.I. PIAIE LONGHE
MILLIFRET
49
48
BUS DELLE PRESE
47
b
a
45
46
a
b
1577
MONTE MILLIFRET
55
c
d
44
39
40
38
37
CASA FOR. CADOLTEN
LIMITE DI SEZIONE
LIMITE DI FORESTA
LIMITE DI RISERVA

(8274)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1971.
Classificazione tra le provinciali di una strada comunale in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 20 aprile 1970, n. 573, con la quale l'amministrazione provinciale di Potenza propone di approvare la classificazione tra le provinciali della strada comunale « di Brefaro » dalla strada provinciale n. 3-*bis* alla frazione Brefaro di Maratea, della lunghezza di km. 3 + 440;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 marzo 1971, n. 306, con il quale il detto consesso ha espresso parere che la strada di cui trattasi ha i requisiti per essere classificata provinciale;

Ritenuto che la strada stessa può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada comunale « di Brefaro », dell'estesa di km. 3 + 440 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1971

Il Ministro: LAURICELLA

(8151)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1971.
Classificazione tra le provinciali di una strada di bonifica in provincia di Potenza.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la legge 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 31 gennaio 1970, n. 278, con la quale l'amministrazione provinciale di Potenza ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada di bonifica « Bosco della Pietra » dalla provinciale n. 92 « Avigliano-Bella » alla strada statale n. 381, dell'estesa di km. 12 + 229;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 23 marzo 1971, n. 307, con il quale il detto consesso ha riconosciuto che la strada in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4 della citata legge n. 126;

Ritenuto che la strada suindicata può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada di bonifica denominata « Bosco della Pietra », dell'estesa di km. 12 + 229 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 agosto 1971

(8150) *Il Ministro*: LAURICELLA

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1971.
Denuncia di produzione e di giacenza delle uve e dei prodotti vinicoli della campagna 1971.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (C.E.E.) n. 1136/70 della Commissione del 17 giugno 1970, recante nuove norme sulle dichiarazioni di raccolta e delle giacenze di vino, entrato in vigore il 22 giugno 1970;

Vista la legge 10 luglio 1971, n. 543, con la quale, in relazione alle disposizioni contenute nel predetto regolamento comunitario, è stato modificato l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 2 agosto 1965, concernente le modalità per le denunce di produzione e di giacenza dei prodotti vinicoli, emanato ai sensi di quanto stabiliva il citato art. 21 del menzionato decreto presidenziale n. 162/1965;

Attesa la necessità di dettare nuove modalità per la presentazione delle denunce suddette, al fine di adeguarle alle diverse prescrizioni contenute nella citata legge n. 543/1971;

Decreta:

Art. 1.

La denuncia prescritta per le uve raccolte nella vendemmia di ciascun anno e dei prodotti vinicoli da esse ottenuti (denuncia di produzione) deve essere redatta su moduli conformi agli annessi *A*/1 e *A*/2.

La denuncia prescritta per i prodotti vinicoli ottenuti dalla vinificazione di uve raccolte nelle vendemmie anteriori a quella di cui al precedente comma (denuncia di giacenza) deve essere redatta su moduli conformi agli annessi *B*/1 e *B*/2.

Art. 2.

La denuncia di produzione deve riferirsi:

ai quantitativi di vino prodotti, compresi quelli eventualmente già consumati o a qualsiasi titolo ceduti precedentemente alla denuncia;

ai quantitativi di mosto non ancora trasformati in vino, posseduti alla data di presentazione della denuncia;

ai quantitativi di uve detenute come tali all'atto della denuncia e destinate alla vinificazione.

I dati riguardanti la denuncia di giacenza devono riferirsi ai quantitativi detenuti alla mezzanotte del 31 agosto di ogni anno.

I quantitativi di prodotti venduti e viaggianti alla mezzanotte del 31 agosto devono essere denunciati all'acquirente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1971

Il Ministro: NATALI

MOD. A/1

PROVINCIA

COMUNE . DENUNCIA N. .

Denuncia della produzione vinicola - Anno 19 . .

(Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni)
(Da compilarsi dai produttori viticoltori che trasformano in mosto od in vino uve di produzione propria ed eventualmente acquistate)

PRODUTTORI VITICOLTORI

Denunciante . .
(cognome e nome o ragione sociale)
con domicilio o sede sociale nel comune di . . (prov. .)

frazione . . . via . . . n. .

QUALIFICA: Viticoltore ☐ Cantina sociale ☐ Enopolio ☐
(Sbarrare il quadratino relativo alla qualifica cui il denunciante appartiene in modo esclusivo o prevalente)

PRODOTTO	Produzione globale (hl.) (a)	di cui: Vino da pasto (hl.) In totale (b)	di cui da 15° a 17° (c)	Vino a « denominazione di origine controllata ». (hl.) (d)
A) VINO (1):				
— bianco	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
— rosso e rosato	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
B) MOSTO, non ancora trasformato in vino alla data di presentazione della denuncia, espresso in vino in ragione di litri 90 per hl. (1) (2):				
— bianco	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
— rosso e rosato	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
C) UVA, detenuta alla data di presentazione della denuncia e destinata alla vinificazione, espressa in vino, in ragione di litri 65 per q.le (3):				
— bianca	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
— rossa	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .
TOTALE . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .	. . . . . .

D) VINO AROMATIZZATO . . . . hl. .

I prodotti denunciati trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat . . . nel comune di . . . .
(prov. . .) frazione . . . . via . . . . n. . .
Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

., lì . . 19 .

Presentata il . . . .

Ricevuta n. . . . . *Il denunciante*

. . . .

(1) Per vino intendesi sia il prodotto sfecciato, sia il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce. Deve essere denunciata la produzione totale — compresa la quota già consumata o venduta — ottenuta con uve proprie ed eventualmente acquistate.

(2) Nella voce mosto sono da comprendere: il mosto muto, il filtrato dolce, i mosti concentrati, il mosto cotto. Il mosto concentrato e il mosto cotto vanno riportati a mosto normale moltiplicando il relativo quantitativo per tre.

(3) Devono essere denunciati i quantitativi di uve destinate alla vinificazione, compresi quelli da adibire al « governo del vino » ed alla preparazione dei « vinsanti », « passiti », ecc.

DENUNCIA N. .

Il sig. . . . . ha consegnato modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 19 . .

Data . . . .

L'Ufficio ricevente

. . . .

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

1) Nella colonna (*a*) deve essere indicata tutta la produzione vinicola, ivi compresi « i vini atti a diventare vini da pasto » esclusi soltanto i vini aromatizzati.

2) Nella colonna (*b*) vanno denunciati:

— tutti i « vini da pasto », compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a « denominazione di origine controllata ».

3) Nella colonna (*c*) devono risultare:

— i « vini da pasto », compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a « denominazione di origine controllata », con gradazione alcolica da 15° a 17°, già inclusi nella colonna (*b*).

4) Nella colonna (*d*) vanno indicati i vini a « denominazione di origine controllata » ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione.

DEFINIZIONI:

« *Vino atto a diventare vino da pasto* »: il vino

— proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;

— prodotto nella Comunità;

— avente almeno la gradazione alcolica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è stato prodotto, e cioè pari almeno a 8°,5 per la zona viticola C III (superfici viticole situate in Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna), e pari almeno a 8° per la zona viticola C II (tutte le superfici viticole escluse quelle nella zona viticola C *III*).

« *Vino da pasto* »: il vino

— proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;

— prodotto nella Comunità;

— che, dopo le eventuali operazioni di aumento della gradazione alcolica naturale, ha una gradazione alcolica effettiva non inferiore a 8°,5 e una gradazione alcolica totale non superiore a 15°; tale limite superiore è portato tuttavia a 17° per i vini ottenuti senza arricchimento e non contenenti zucchero residuo, prodotti nelle zone viticole delle Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna, situate ad altitudine inferiore a 600 metri.

MOD. *A/2*

PROVINCIA

COMUNE

DENUNCIA N. .

Denuncia della produzione vinicola - Anno 19 . .

(Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni)
(Da compilarsi dai produttori che trasformano in mosto od in vino uve acquistate ed eventualmente di produzione propria)

COMMERCIANTI-INDUSTRIALI

Denunciante . . .
(cognome e nome o ragione sociale)
con domicilio o sede sociale nel comune di . . . (prov. . .)
frazione . . via . . n. .

QUALIFICA: Commerciante ☐ Industriale ☐
(Sbarrare il quadratino relativo alla qualifica cui il denunciante appartiene in modo esclusivo o prevalente)

PRODOTTO	Produzione globale (hl.) (*a*)	di cui: Vino da pasto (hl.) In totale (*b*)	di cui: Vino da pasto (hl.) di cui da 15° a 17° (*c*)	di cui: Vino a « denominazione di origine controllata » (hl.) (*d*)
A) VINO (1):				
— bianco	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
— rosso e rosato	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
B) MOSTO, non ancora trasformato in vino alla data di presentazione della denuncia, espresso in vino in ragione di litri 90 per hl. (1) (2):				
— bianco	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
— rosso e rosato	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
C) UVA, detenuta alla data di presentazione della denuncia e destinata alla vinificazione, espressa in vino, in ragione di litri 65 per q.le (3):				
— bianca	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
— rossa	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
TOTALE . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .

D) VINO AROMATIZZATO . . . . . . hl. .

I prodotti denunciati trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat . . . nel comune di . . . . .
(prov. . . .) frazione . . . . via . . . . n. . .
Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

., lì . . . . 19 .

Presentata il . . . .

Ricevuta n. . . . .

Il denunciante

. . . .

(1) Per vino intendesi sia il prodotto sfecciato, sia il prodotto la cui fermentazione alcolica non è ancora terminata e che non è ancora separato dalle fecce. Deve essere denunciata la produzione totale — compresa la quota già consumata o venduta — ottenuta con uve proprie ed eventualmente acquistate.

(2) Nella voce mosto sono da comprendere: il mosto muto, il filtrato dolce, i mosti concentrati, il mosto cotto Il mosto concentrato e il mosto cotto vanno riportati a mosto normale moltiplicando il relativo quantitativo per tre.

(3) Devono essere denunciati i quantitativi di uve destinate alla vinificazione, compresi quelli da adibire al « governo del vino » ed alla preparazione dei « vinsanti », « passiti », ecc.

DENUNCIA N. . . .

Il sig. . . . . ha consegnato modulo di denuncia della produzione vinicola dell'anno 19 . .

Data . . . .

L'Ufficio ricevente

. . . .

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

1) Nella colonna (*a*) deve essere indicata tutta la produzione vinicola, ivi compresi « i vini atti a diventare vini da pasto » esclusi soltanto i vini aromatizzati.

2) Nella colonna (*b*) vanno denunciati:

— tutti i « vini da pasto », compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a « denominazione di origine controllata ».

3) Nella colonna (*c*) devono risultare:

— i « vini da pasto », compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a « denominazione di origine controllata », con gradazione alcolica da 15° a 17°, già inclusi nella colonna (*b*).

4) Nella colonna (*d*) vanno indicati i vini a « denominazione di origine controllata » ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione.

DEFINIZIONI:

« *Vino atto a diventare vino da pasto* »: il vino

— proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;

— prodotto nella Comunità;

— avente almeno la gradazione alcolica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è stato prodotto, e cioè pari almeno a 8°,5 per la zona viticola C III (superfici viticole situate in Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna), e pari almeno a 8° per la zona viticola C II (tutte le superfici viticole escluse quelle nella zona viticola C III).

« *Vino da pasto* »: il vino

— proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;

— prodotto nella Comunità;

— che, dopo le eventuali operazioni di aumento della gradazione alcolica naturale, ha una gradazione alcolica effettiva non inferiore a 8°,5 e una gradazione alcolica totale non superiore a 15°; tale limite superiore è portato tuttavia a 17° per i vini ottenuti senza arricchimento e non contenenti zucchero residuo, prodotti nelle zone viticole delle Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna, situate ad altitudine inferiore a 600 metri.

MOD. *B*/1

PROVINCIA

COMUNE

DENUNCIA N. .

Denuncia delle giacenze di vino e di prodotti vinicoli al 31 agosto 19 . .

(Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni).

PRODUTTORI

Denunciante .

(cognome e nome o ragione sociale)

con domicilio o sede sociale nel comune di . . . . . . (prov. .)

frazione . . . via . . . . . n. . .

QUALIFICA: Viticoltore ☐ Cantina sociale ☐ Enopolio ☐ Produttore non viticoltore ☐

(Sbarrare il quadratino relativo alla qualifica cui il denunciante appartiene in modo esclusivo o prevalente)

PRODOTTO	Giacenze globali (hl.)	di cui:		
		Vino da pasto (hl.)		Vino a « denominazione di origine controllata » (hl.)
		In totale	di cui da 15° a 17°	
	(*a*)	(*b*)	(*c*)	(*d*)
A) VINI ROSSI E ROSATI (compresi mosti, ecc.) (1)	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
B) VINI BIACHI (compresi mosti, ecc.) (1)	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
C) VINI SPUMANTI	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
D) VINI LIQUOROSI	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .
TOTALE . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .

E) VINI AROMATIZZATI hl. . . . . .

(1) Sono compresi il « mosto muto » il « filtrato dolce » il « mosto concentrato » il « mosto cotto ». Il mosto concentrato e il mosto cotto vanno espressi in vino moltiplicando i relativi quantitativi per il coefficiente 2,70.

Le giacenze denunciate trovansi $\frac{\text{nella cantina}}{\text{nei locali di deposito}}$ ubicat . nel comune di . . . . .

(prov. di . .) frazione . . . . . . via . . . . . . n. .

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

., lì . . . 19

Presentata il . . . .

Ricevuta n. . . . .

Il denunciante

. . . .

DENUNCIA N. .

Il sig. . . . . ha consegnato il modulo di denuncia delle giacenze di vino e di prodotti vinicoli al 31 agosto 19 . . .

Data . . . .

L'Ufficio ricevente

. . . .

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DENUNCIA

1) Nella colonna (*a*) devono essere indicate tutte le giacenze di vino e di altri prodotti vinicoli ivi compresi « i vini atti a diventare vini da pasto » esclusi soltanto i vini aromatizzati.

2) Nella colonna (*b*) vanno denunciati:

— tutti i « vini da pasto », compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a « denominazione di origine controllata ».

3) Nella colonna (*c*) devono risultare:

— i « vini da pasto », compresi i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, che non rientrano tra i vini a « denominazione di origine controllata », con gradazione alcolica da 15° a 17°, già inclusi nella colonna (*b*).

4) Nella colonna (*d*) vanno indicati i vini a « denominazione di origine controllata » ottenuti con l'osservanza dei relativi disciplinari di produzione.

DEFINIZIONI:

« *Produttore non viticoltore* »: sono considerati tali le persone fisiche o giuridiche che hanno disposto dell'uva, del mosto e del vino ottenuti trasformando o facendo trasformare uva fresca.

« *Vino atto a diventare vino da pasto* »: il vino

— proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;

— prodotto nella Comunità;

— avente almeno la gradazione alcolica naturale minima fissata per la zona viticola in cui è stato prodotto, e cioè pari almeno a 8°,5 per la zona viticola C III (superfici viticole situate in Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna), e pari almeno a 8° per la zona viticola C II (tutte le superfici viticole escluse quelle nella zona viticola C III).

« *Vino da pasto* »: il vino

— proveniente esclusivamente da vitigni la cui coltivazione è ammessa nella Comunità;

— prodotto nella Comunità;

— che, dopo le eventuali operazioni di aumento della gradazione alcolica naturale, ha una gradazione alcolica effettiva non inferiore a 8°,5 e una gradazione alcolica totale non superiore a 15°; tale limite superiore è portato tuttavia a 17° per i vini ottenuti senza arricchimento e non contenenti zucchero residuo, prodotti nelle zone viticole delle Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia e Sardegna, situate ad altitudine inferiore a 600 metri.

Mod. *B/2*

PROVINCIA

Comune

DENUNCIA N

Denuncia delle giacenze di vino e di prodotti vinicoli al 31 agosto 19 . .
(Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni)

COMMERCIANTI - INDUSTRIALI

Denunciante .
(cognome e nome o ragione sociale)
con domicilio o sede sociale nel comune di . . . (prov.)
frazione . . . . via . . . . n.

Qualifica: Commerciante ☐ Industriale ☐ Altre qualifiche ☐
(Sbarrare il quadratino relativo alla qualifica cui il denunciante appartiene in modo esclusivo o prevalente)

PRODOTTO	Giacenze globali (hl.)	di cui:		
		Vino da pasto (hl.)		Vino a « denominazione di origine controllata » (hl.)
		In totale	di cui da 15° a 17°	
	(*a*)	(*b*)	(*c*)	(*d*)
VINI ITALIANI E ALTRI PAESI CEE				
A) Vini rossi e rosati (compresi i mosti, ecc.) (1)				
B) Vini bianchi (compresi i mosti, ecc.) (1)				
C) Vini spumanti				
D) Vini liquorosi				
VINI IMPORTATI DA PAESI EXTRA CEE				
A) Vini rossi e rosati (compresi i mosti, ecc.) (1)		×	×	×
B) Vini bianchi (compresi i mosti, ecc.) (1)		×	×	×
C) Vini spumanti		×	×	×
D) Vini liquorosi		×	×	×
Totale				

E) Vini aromatizzati hl. . . . .

(1) Sono compresi il « mosto muto » il « filtrato dolce » il « mosto concentrato » il « mosto cotto ». Il mosto concentrato e il mosto cotto vanno espressi in vino moltiplicando i relativi quantitativi per il coefficiente 2,70.

Le giacenze denunciate trovansi nella cantina / nei locali di deposito ubicat . . . . . nel comune di . . .
(prov. di . .) frazione . . via . . . n. .

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra indicati rispondono a verità e di essere a conoscenza delle sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.

., lì 19

Presentata il . . . .

Ricevuta n. . . . .

Il denunciante

. . . .

Il sig. . . . . ha consegnato il modulo di denuncia delle giacenze di vino e di prodotti vinicoli al 31 agosto 19 . .

Data . . . .

L'Ufficio ricevente

. . . .

(8310)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 30 luglio 1971.
Proroga della gestione commissariale del comune di San Roberto.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 28 aprile 1971, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Roberto per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto e nominato commissario straordinario al comune il direttore di sezione dott. Bartolomeo Bongiorno.

All'atto dell'insediamento, il commissario si è trovato nella necessità di dovere affrontare numerosi e complessi problemi cittadini, la cui risoluzione costituisce premessa indispensabile per il risanamento di quell'amministrazione comunale e per riportare alla normalità la situazione della civica azienda compromessa nella sua funzionalità dal lungo periodo di carenza dell'amministrazione ordinaria.

Di conseguenza l'amministrazione straordinaria sta efficacemente adoperandosi per la impostazione e per la risoluzione dei problemi locali di notevole importanza specie nel settore della finanza locale, degli uffici e del personale ed infine dei lavori pubblici con particolare riguardo alla viabilità, all'edilizia scolastica, alla rete idrica e fognante, per cui i risultati di tale complessa azione sarebbero compromessi qualora, allo scadere del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Allo scopo, pertanto, di assicurare alla gestione commissariale la possibilità di completare l'impostazione del programma amministrativo in corso, in uno al risanamento funzionale della civica azienda, si ritiene necessario prorogare la gestione commissariale stessa ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, con la conferma al direttore di sezione dott. Bartolomeo Bongiorno dei poteri di cui al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica.

A ciò si è provveduto con decreto prefettizio di pari data unito alla presente relazione.

Reggio Calabria, addì 24 luglio 1971

Il prefetto: De Rossi

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 aprile 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 28 aprile 1971, con cui è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di San Roberto e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto comune il direttore di sezione dottor Bartolomeo Bongiorno;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella allegata relazione illustrativa, che costituisce parte integrante del presente decreto, venga prorogata a' termine di legge;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di San Roberto, affidata al direttore di sezione dott. Bartolomeo Bongiorno con decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, è prorogata a' termini di legge.

Reggio Calabria, addì 30 luglio 1971

Il prefetto: De Rossi

(8349)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Gonfalone », con sede in Frosolone

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° settembre 1971 il rag. Eduardo Di Iorio è nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia « Gonfalone », con sede in Frosolone (Isernia), costituita per rogito Colalillo in data 7 maggio 1962, rep. 3529, già sciolta, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con provvedimento in data 2 ottobre 1969 (n. d'ordine 9).

(8321)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del consorzio di bonifica Larinese

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 1971 al registro n. 4, foglio n. 204, è stato ampliato il comprensorio del consorzio di bonifica Larinese mediante l'aggregazione della zona comprendente i territori dei comuni di Montorio dei Frentani, Montelongo e parte dei territori dei comuni di Bonefro, Colletorto e San Giuliano di Puglia, dell'estensione complessiva di Ha 12.818 circa.

(8323)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bari ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Bari n. 14592/1.14.6 in data 27 luglio 1970 l'Università di Bari è stata autorizzata ad acquistare un complesso immobiliare, sito in agro di Valenzano, contrada Marrone, e riportato in catasto alla partita 5465 ed individuato dalle particelle segnate al foglio n. 16, al prezzo di L. 222.842.700.

La predetta autorizzazione è stata concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(8239)

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare la cessione gratuita di aree

Con decreto del prefetto di Milano n. 13573/S in data 8 luglio 1971 l'Università di Milano è stata autorizzata ad accettare la cessione gratuita di un gruppo di aree di mq. 57.100 site in Milano, località Città degli studi, del valore, ai fini fiscali di L. 59.000 al mq.

La predetta autorizzazione è stata concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(8248)

Autorizzazione all'Università di Catania ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Catania n. 4144/1.14.6 in data 18 dicembre 1970 l'Università di Catania è stata autorizzata ad acquistare un immobile per l'ampliamento della nuova città universitaria sito nel comune di Catania, contrada Chiuse Lunghe - S. Sofia della estensione di mq. 8213 circa al prezzo di L. 63.000.000.

La predetta autorizzazione è stata concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(8245)

Autorizzazione all'Università di Torino ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Torino n. 1602/1.147.6 in data 7 luglio 1970 l'Università di Torino è stata autorizzata ad acquistare l'ex caserma Carlo Emanuele, sita in Torino, via G. Verdi, 24, del prezzo di L. 1.040.000.000.

La predetta autorizzazione è stata concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(8247)

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 23476 in data 1° giugno 1970 l'Università di Ferrara è stata autorizzata ad acquistare un'area di terreno, sita in Ferrara nel rione S. Spirito per un importo complessivo di L. 24.725.000.

(8238)

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Padova n. 40839 in data 16 febbraio 1971 l'Università di Padova è stata autorizzata ad acquistare un'area sita in Verona di mq. 1780 sita in via L. Bonomi per il prezzo complessivo di L. 30.000.000.

La predetta autorizzazione è stata concessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

(8240)

Autorizzazione all'Università di Urbino ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto di Pesaro e Urbino n. 8238 in data 28 maggio 1971 l'Università di Urbino è stata autorizzata ad acquistare una porzione di fabbricato sito in Urbino, via Piave, angolo via Saffi del prezzo di L. 14.000.000.

(8241)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1971 al 30 giugno 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1136/71, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) e ad alcuni dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u. c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u. c. = lire italiane 625) (1)
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	D. altri zuccheri e sciroppi:	
	I. sciroppo di saccarosio	0,1025
	II. maltosio e sciroppo di maltosio (escluso l'estratto di malto)	0,1025
	III. zucchero invertito liquido o solido, levulosio	0,1025
	IV. non nominati:	
	ex a. zuccheri; escluso il sorbosio	0,1025
	b. sciroppi	0,1025
	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,1025
	F. zuccheri e melassi, caramellati:	
	ex I. zuccheri della voce 17.01	0,1025
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:	
	C. altri:	
	I. zuccheri	0,1025
	II. sciroppi	0,1025
		Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.03	Melassi, anche decolorati	zero

(1) L'ammontare della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto esportato è calcolato moltiplicando il « tenore di saccarosio » di tale prodotto (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per l'importo di base.

Tuttavia:

a) non è concessa restituzione per gli sciroppi aventi un grado di purezza inferiore all'85 %;

b) per gli sciroppi con purezza pari o superiore all'85 % ed inferiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è fissato forfettariamente al 73 % del peso allo stato secco;

c) per gli sciroppi con purezza pari o superiore al 94,5 % il tenore di saccarosio (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) è quello risultante dall'analisi.

Il « tenore di saccarosio » (compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio) per 100 chilogrammi di prodotto e la « percentuale o grado di purezza » degli sciroppi, sono determinati mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 13 del Regolamento C.E.E. n. 394/70.

(6803)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 10 giugno 1971 al 23 giugno 1971, a norma del Regolamento C.E.E. n. 1204/71, ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17,01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	B. non denaturati:	
	I. zuccheri bianchi	7,50
	II. zuccheri greggi:	
	- zuccheri canditi (1)	9,43 (2)
	- altri	zero (2)

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(6594)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 68-NA »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i tre punzoni recanti il marchio di identificazione « 68-NA », a suo tempo assegnato alla ditta Planeta Ermenegildo, con sede in Napoli, piazza Amedeo n. 8.

(8205)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 177-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i nove punzoni recanti il marchio di identificazione « 177-MI », a suo tempo assegnato alla ditta Aiello & Figlio, con sede in Milano, piazza Meda n. 3.

(8206)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 563-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 563-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Oliveri Alfredo, con sede in Vicenza, via Biron di Sotto n. 142.

(8207)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 259-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i sei punzoni recanti il marchio di identificazione « 259-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Celadon Rienzo, con sede in Vicenza, via del Guanto n. 5.

(8210)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 359-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i quattro punzoni recanti il marchio di identificazione « 359-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Chimetto Cosimo, con sede in Vicenza, via Ballavitis n. 42.

(8211)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione all'amministrazione dell'ospedale civile di Padova ad istituire un corso di specializzazione in nefrologia e tecniche emodialitiche per infermieri professionali.

Con decreto n. 900.8/CS/54, in data 22 luglio 1971, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Padova è autorizzata ad istituire un corso di specializzazione in nefrologia e tecniche emodialitiche, con sede presso l'ospedale medesimo.

(8229)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

Corso dei cambi del 15 settembre 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	613,50	613,50	614 —	613,50	613,20	614,40	613,55	613,50	613,55	613,50
Dollaro canadese	604,90	604,90	605 —	604,90	603,90	604,80	605,50	604,90	604,90	604,90
Franco svizzero	153,99	153,99	154,10	153,99	153,90	153,90	154,05	153,99	153,99	154 —
Corona danese	83,83	83,83	83,92	83,83	83,20	83,80	83,83	83,83	83,83	83,85
Corona norvegese	88,785	88,785	88,86	88,785	88,50	88,75	88,79	88,785	88,78	88,78
Corona svedese	120,90	120,90	121,05	120,90	120,60	120,94	120,90	120,90	120,90	120,90
Fiorino olandese	179,21	179,21	179,48	179,21	178,90	179,10	179,25	179,21	179,21	179,20
Franco belga	12,781	12,781	12,7950	12,781	12,72	12,74	12,78	12,781	12,78	12,78
Franco francese	111,29	111,29	111,40	111,29	111,50	111,35	111,30	111,29	111,29	111,30
Lira sterlina	1515,75	1515,75	1515,50	1515,75	1514,50	1512,50	1516 —	1515,75	1515,75	1515,75
Marco germanico	182,25	182,25	182,28	182,25	181,90	181,70	182,25	182,25	182,25	182,25
Scellino austriaco	25,1575	25,1575	25,16	25,1575	25,05	25,10	25,135	25,1575	25,15	25,15
Escudo portoghese	22,40	22,40	22,55	22,40	22,50	22,40	22,50	22,40	22,40	22,40
Peseta spagnola	8,863	8,863	8,875	8,863	8,80	8,87	8,8640	8,863	8,86	8,87

Media dei titoli del 15 settembre 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,875
Redimibile 3,50 % 1934	99,025
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,70
» 5 % (Ricostruzione)	91,875
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,90
» 5 % (Città di Trieste)	92,025
» 5 % (Beni esteri)	90,05
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,925
» 5,50 % » » 1968-83	89,175
» 5,50 % » » 1969-84	94,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99.775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,05
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,80
» 5 % (» 1° aprile 1975)	93,90
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,775
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	96,95

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi de 15 settembre 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	613,525
Dollaro canadese	605,20
Franco svizzero	154,02
Corona danese	83,83
Corona norvegese	88,787
Corona svedese	120,90
Fiorino olandese	179,23
Franco belga	12,78
Franco francese	111,295
Lira sterlina	1515,875
Marco germanico	182,25
Scellino austriaco	25,146
Escudo portoghese	22,45
Peseta spagnola	8,863

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 31 luglio 1935, n. 1785/R/Gab., con cui al sig. Schweigl Giacomo, nato a Moso in Passiria l'8 giugno 1894, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Siviglia;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 5 maggio 1971 dalla signorina Siviglia Irlanda, nata a S. Leonardo in Passiria il 9 marzo 1943, figlia del predetto, in atto residente a S. Martino in Passiria;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 31 luglio 1935, n. 1785/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome della signorina Siviglia Irlanda, nata a S. Leonardo in Passiria il 9 marzo 1943 e residente a San Martino in Passiria, viene ripristinato nella forma tedesca di Schweigl.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono al figlio della predetta, Gottfried, nato a Merano il 5 maggio 1966.

Il sindaco del comune di S. Martino in Passiria provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 19 agosto 1971

p. Il commissario del Governo
Il vice prefetto: D'AMICO

(8182)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e il carcere giudiziario per donne e sezione minorati fisici di Palermo.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario e il carcere giudiziario per donne e sezione minorati fisici di Palermo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e il carcere giudiziario per donne e sezione minorati fisici di Palermo.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Palermo.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Palermo entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'Istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale e stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la

dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *agosto* 1971
Registro n. 24 *foglio n.* 297.

(Schema di domanda da redigersi su
carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Palermo

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . . . . . provincia di . . . . . . in via . . . . . Cap . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario e il carcere giudiziario per donne e sezione minorati fisici di Palermo indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 17 settembre 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . .,
l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.
(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.
(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.
(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento..
(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.
(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.
(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(8175)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del citato stato giuridico, e successive modificazioni;
Considerato che l'aliquota riservata alle assunzioni obbligatorie di cui la legge 2 aprile 1968, n. 482 — tenuto conto anche dell'art. 28, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40 e dell'art. 28 della legge 27 luglio 1967, n. 668 — risulta coperta;
Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./38380 in data 19 giugno 1971;
Sentito il consiglio di amministrazione delle F.S., che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 24 del 13 luglio 1971;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verranno assegnati lo stipendio e le altre competenze della qualifica in base alle norme in vigore.

Art. 3.

E' approvato l'allegato «avviso-programma» contenente le norme per lo svolgimento del concorso e la ripartizione dei posti, nei vari mestieri, fra le sedi compartimentali.

Roma, addì 13 luglio 1971

Il Ministro: VIGLIANESI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1971
Registro n. 56 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 92

AVVISO-PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi novecento posti di operaio qualificato in prova alle dipendenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I posti stessi sono ripartiti, fra le sedi compartimentali e i mestieri, come specificato nell'allegato *A*.

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo compartimento e a un solo mestiere.

1. — *Titolo di studio*

Sono ammessi al concorso gli aspiranti forniti di licenza elementare superiore (5ª classe) rilasciata da scuola pubblica italiana.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere prodotta — senza alcun tramite — alla segreteria del compartimento prescelto, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal segretario comunale o da un notaio o dal comandante della nave mercantile o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo del proprio ufficio; per i militari alle armi quello del comandante della compagnia o unità equiparata.

La domanda deve essere redatta — sulla prescritta carta bollata — secondo il modello allegato *B*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione o disguido di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

Nella domanda deve essere specificato per quale — dei mestieri indicati all'allegato *A* — riguardanti il compartimento cui è indirizzata la domanda stessa — il candidato intende partecipare al concorso.

3. — *Limiti di età per la partecipazione al concorso*

Il candidato deve aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30° alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il suddetto limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni, per i coniugati entro la cennata data di scadenza;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni, per i combattenti e categorie assimilate;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati, decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza

statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla lettera *c*).

Le elevazioni di cui alla lettera *f*) assorbono qualsiasi altro aumento.

Si prescinde dal limite di età nei confronti degli aspiranti di cui appresso, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato:

dipendenti civili dello Stato; dipendenti militari di cui la legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, sempre-chè si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220;

personale delle ferrovie in concessione di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti entro la scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande (vedasi punto 2, primo comma).

I requisiti che danno luogo a preferenza a parità di punteggio complessiva e a riserva di posti, ai sensi del successivo punto 10, devono essere posseduti entro il giorno precedente la data d'inizio delle sedute per l'espletamento della prova pratica nel compartimento e per il mestiere indicato dal candidato nella domanda di ammissione.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata ai direttori dei compartimenti F.S. per i quali i candidati partecipano al concorso.

6. — *Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali*

Gli aspiranti debbono possedere sana e robusta costituzione nonchè gli specifici requisiti fisici, psichici e attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni di operaio qualificato.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni della cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Gli aspiranti debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 14/10 complessivamente; per tutti i candidati, ad eccezione di coloro che concorrono per il mestiere di saldatore, è ammessa correzione con lenti sferiche + 4D — 5D, purchè la differenza di refrazione tra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie, e con lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, purchè efficace e tollerata;

campo visivo normale;

senso cromatico soddisfacente per i candidati che concorrono per i mestieri di elettromeccanico e verniciatore;

udito: voce afona percepita a non meno di otto metri complessivamente e a non meno di metri due dall'orecchio peggiore; per i concorrenti ai mestieri di calderaio e fucinatore è sufficiente la percezione della voce di conversazione a non meno di metri 4 da ciascun orecchio;

statura minima: metri 1,50.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'azienda li troveranno in possesso dei requisiti speciali sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti alla qualifica di cui trattasi e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

L'accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'azienda.

L'esito dell'accertamento stesso verrà notificato agli aspiranti; in caso di inidoneità gli interessati possono chiedere una visita d'appello e a tal fine, entro dieci giorni dalla data della notifica, dovranno far pervenire apposita domanda in carta legale, corredata di certificato medico, alla segreteria del compartimento per cui hanno concorso. E' facoltà del servizio sanitario F.S. concedere o meno tale visita, in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato.

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato, o che non abbiano ottenuto di esservi sottoposti o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, decadono dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle F.S. nominerà la commissione esaminatrice e le eventuali sottocommissioni.

I relativi provvedimenti verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

8. — *Diario della prova di esame, comunicazioni e documenti di identità*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede o le sedi in cui avrà luogo la prova scritta, data e sedi che saranno stabilite con un successivo provvedimento dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti riceveranno apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario;

tessera militare di riconoscimento con fotografia;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori consisteranno in una prova scritta e in una prova pratica, come dal programma di cui all'allegato *C*.

La prova scritta — nella quale i concorrenti dovranno rispondere a un questionario su argomenti indicati nel programma — sarà valutata dalla commissione esaminatrice assegnando punteggi positivi per le risposte esatte e negativi per quelle errate o mancate. Nel complesso la commissione disporrà, per tale prova, di 10 punti al massimo.

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno riportato almeno 7 punti nella prova scritta.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova pratica avranno riportato almeno sei punti.

10. — *Preferenze, riserva di posti — Graduatorie*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza in graduatoria a parità di votazione complessiva, e quelli che danno diritto a concorrere a riserva di posti.

Ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali e per la riserva dei posti, non è ammesso il riferimento a documentazioni comunque già prodotte in qualsiasi occasione o esistenti agli atti dell'azienda. Tale disposizione vale anche per i candidati in servizio presso l'azienda medesima o presso altra amministrazione statale.

Tutte le certificazioni di cui trattasi — al fine della loro valutazione — debbono essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo, e prodotte nella forma e nei

modi che saranno indicati nel relativo invito agli interessati; debbono inoltre contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro e inequivocabile, ed essere rilasciate dall'autorità competente. Non sono quindi ammessi documenti surrogatori, o riferimenti a dati o elementi contenuti in altri documenti.

Verranno compilate distinte graduatorie di merito per ciascuno dei compartimenti e dei mestieri per cui è indetto il concorso.

Ciascuna graduatoria di merito verrà compilata sulla base della votazione riportata dai candidati idonei nella prova di esame, e tenendo conto — in caso di parità di puntazione complessiva — dei criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modifiche.

I posti messi a concorso per ciascun compartimento e mestiere saranno assegnati secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito, ma con l'osservanza delle riserve di legge.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, e successive proroghe, il venti per cento dei posti messi a concorso per i mestieri di aggiustatore meccanico, verniciatore ed elettromeccanico nel compartimento di Verona, è riservato ai candidati meglio classificati nelle rispettive graduatorie di merito, che abbiano superato apposito esame aggiuntivo di lingua tedesca — consistente in una traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla commissione, nonchè in un colloquio atto a dimostrare la conoscenza di detta lingua — conseguendo tanto nella traduzione scritta che nel colloquio, una votazione di almeno punti 0,40 su 0,50. Il punteggio riportato non si sommerà agli altri di cui al precedente punto 9.

In base al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso per il cennato compartimento di Verona — mestiere di aggiustatore meccanico, o verniciatore, o elettromeccanico — possono chiedere di sostenere la prova scritta nella lingua tedesca. In caso di esito positivo di detta prova, i medesimi dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante un esame consistente in una traduzione scritta dal tedesco — senza l'uso del vocabolario — di un brano scelto dalla commissione nonchè in una conversazione in lingua italiana, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,40 su 0,50. Neanche tale punteggio si sommerà a quelli di cui al punto 9.

I candidati stessi concorrono alle riserve di cui sopra in base al citato decreto del Presidente della Repubblica 1396/1951.

Le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei verranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

11. — *Presentazione dei documenti ai fini dell'assunzione*

I concorrenti utilmente collocati in ciascuna graduatoria compartimentale e di mestiere saranno invitati dall'azienda a far pervenire nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal ricevimento dell'invito, pena la decadenza dal diritto al posto, i documenti necessari a comprovare il tempestivo possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1, 3 e 5, nonchè dei requisiti della cittadinanza italiana, del godimento dei diritti politici, della buona condotta e della regolare posizione rispetto all'adempimento degli obblighi militari. Questi ultimi requisiti debbono essere posseduti entro la data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e conservati all'atto dell'assunzione.

I modi e la forma dei documenti di cui il presente punto saranno specificati dettagliatamente nell'invito.

Per il requisito della buona condotta verranno curati anche accertamenti d'ufficio.

12. — *Assunzione e nomina in prova*

Gli aventi titolo all'assunzione — purchè non abbiano superato l'età per il collocamento a riposo — saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore.

La nomina a stabile è subordinata — salvo quanto previsto dall'art. 14 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e relativa deliberazione del consiglio di amministrazione n. 108 del 12 dicembre 1967 — al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova.

Tutti coloro che verranno assunti a seguito del presente concorso potranno — qualora l'Azienda F.S. lo ritenga necessario — essere utilizzati, anche in prosieguo di tempo, in mestieri diversi da quello per cui hanno partecipato al concorso stesso.

Per esigenze di servizio, resta ferma la facoltà, da parte dell'Azienda F.S., di destinare gli idonei che venissero assunti dopo i vincitori, anche a compartimento diverso da quello per cui hanno concorso.

I vincitori e gli idonei assunti in impiego a seguito del presente concorso hanno l'obbligo di permanere nella sede assegnata per almeno un quinquennio. Pertanto non saranno accettate domande intese ad ottenere il passaggio o il distacco ad altra sede.

ALLEGATO *A*

Ripartizione per compartimento e per mestiere dei posti messi a concorso

COMPARTIMENTI	Aggiustatore meccanico	Aggiustatore motorista	Tornitore meccanico	Fucinatore	Formatore Fonditore	Saldatore	Calderaio	Lamierista pannellista	Falegname	Verniciatore	Tappezziere	Elettromeccanico	Fresatore meccanico	Piallatore	Lattoniere Stagnaio	Galvanotecnico	TOTALE
Torino	38	5	4	2	1	2	2	5	3	5	3	15	2	1	2	1	91
Milano	35	4	2	2	—	2	1	3	11	5	4	21	2	2	2	1	97
Verona	5	2	2	6	—	7	12	5	9	6	4	10	2	1	2	1	74
Venezia	8	3	1	1	—	2	1	1	2	2	1	5	—	—	—	—	27
Trieste	8	1	1	1	—	1	1	1	2	1	1	4	—	—	1	—	23
Genova	1	1	1	1	—	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	12
Bologna	24	6	5	2	—	2	2	7	8	4	4	10	2	1	2	1	80
Firenze	25	8	5	2	1	4	2	2	2	4	4	14	2	2	2	1	80
Ancona	4	1	2	2	1	3	2	7	2	2	1	7	2	—	1	—	37
Roma	2	7	2	1	1	2	1	1	2	2	1	7	1	—	1	—	31
Napoli	70	5	8	5	—	6	8	12	15	22	14	29	2	2	3	3	204
Bari	18	7	2	1	—	2	1	3	4	3	2	8	1	—	2	1	55
Reggio Calabria	2	3	1	1	—	1	1	1	1	1	1	4	—	—	1	—	18
Palermo	14	8	2	2	—	2	1	3	6	4	3	7	—	—	2	—	54
Cagliari	4	3	1	—	—	1	1	1	2	1	1	2	—	—	—	—	17
TOTALI	258	64	39	29	4	38	37	53	70	63	45	144	17	9	21	9	900

ALLEGATO *B*

(Schema di domanda da redigere su carta bollata)

Alla segreteria compartimentale delle ferrovie dello Stato di . . . . (1)

Il sottoscritto . . . . (cognome e nome in stampatello; le donne coniugate debbono aggiungere anche il cognome del coniuge), nato a . . . . il . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a novecento posti di operaio qualificato in prova, indetto con decreto ministeriale 13 giugno 1971, n. 10126, per codesto compartimento e per il mestiere di . . . . (indicare il mestiere prescelto, fra quelli previsti all'allegato *A* per il compartimento cui la domanda è indirizzata).

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa al concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali variazioni successive . . . . (scrivere in stampatello l'indirizzo completo specificando il numero del codice postale).

Dichiara:

di possedere i seguenti requisiti che danno diritto all'elevamento del limite di età . . (solo per coloro che, avendo superato il 30° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite ai sensi del punto 3 dell'avviso-programma);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della licenza elementare superiore (5ª classe) conseguita il presso la scuola . . . . di . . . . ;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (oppure di essere attualmente in servizio militare presso .); in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la durata del servizio prestato e le cause della eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di non aver presentato altre domande di ammissione all'attuale concorso, per compartimenti o mestieri diversi da quello indicato nella presente domanda;

di accettare le condizioni tutte contenute nell'avviso-programma di concorso, e in particolare quelle di cui gli ultimi due commi del relativo punto 12.

. . . . (2)

Data . . . .

Firma

(da autenticare da un notaio, o dal segretario comunale; o dalle altre autorità di cui al punto 2 dell'avviso-programma)

---

(1) *Indirizzi delle segreterie compartimentali F.S.*:

10125 - Torino, via Sacchi, 1;
16126 - Genova, via Andrea Doria, 5;
20123 - Milano, corso Magenta, 24;
37100 - Verona, lungo Adige Capuleti;
30100 - Venezia, fondamenta S. Lucia;
34132 - Trieste, piazza Vittorio Veneto, 3;
40123 - Bologna, via D'Azeglio, 38;
50123 - Firenze, piazza dell'Unità, 1;
60100 - Ancona, piazza Cavour, 23;
00185 - Roma, via Marsala, 53;
80142 - Napoli, palazzo Alto, stazione di Napoli C.le;
70123 - Bari, corso Italia, 23;
89100 - Reggio Calabria, via Cimino, 1;
90100 - Palermo, via Roma;
09100 - Cagliari, via Roma, 6.

(2) I concorrenti per il compartimento di Verona — per i mestieri specificati al settimo comma del punto 10 dell'avviso-programma — possono chiedere di sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca, ovvero di sostenere in lingua tedesca le prove obbligatorie sottoponendosi poi a un esame di lingua italiana, ai fini di cui l'ottavo e nono comma del citato punto 10.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI ESAME

A. — PROVA SCRITTA

La prova scritta consisterà in un accertamento del livello di cultura, da effettuarsi mediante individuazione delle risposte a domande formulate con apposito questionario, di cui una prima parte riguarderà la cultura generale e la seconda la cultura professionale specifica del mestiere per il quale il candidato concorre, secondo il seguente programma:

1) *Cultura generale* (Parte comune).

Nozioni di aritmetica - le quattro operazioni sui numeri interi e decimali.

Le frazioni - sistema metrico decimale - riduzione fra unità di misure - calcoli elementari - cenni sulle proporzioni.

Nozioni di geometria - le figure piane poligonali - il cerchio - calcoli dei perimetri e delle aree delle figure piane poligonali - i solidi geometrici più comuni - caratteristiche e proprietà - calcoli delle superfici e dei volumi.

2) *Cultura professionale* (Parte specifica per ogni mestiere). (Tutti gli argomenti indicati saranno trattati distintamente secondo le caratteristiche di ciascuno dei mestieri messi a concorso).

Caratteristiche, proprietà, uso e cenni sulla produzione delle materie prime e dei materiali comunemente usati nelle lavorazioni - denominazioni, forme e dimensioni commerciali.

Caratteristiche costruttive, nomenclatura e modo di impiego degli attrezzi per le lavorazioni a mano dei materiali - banchi, piani e posti di lavoro - tecnologia del mestiere - metodi di lavorazione.

Attrezzi e apparecchi di misura, controllo, verifica, tracciatura occorrenti nelle lavorazioni inerenti al mestiere - unità di misura - tolleranze.

Apparecchi meccanici, ad aria compressa, elettrici, ecc. ausiliari delle lavorazioni.

Tipi e caratteristiche delle macchine fisse e portatili usate nelle operazioni più comuni.

Procedimenti operativi nelle lavorazioni inerenti al mestiere - preparazione - rifinitura - trattamenti particolari per realizzare le migliori caratteristiche dei prodotti della lavorazione.

Nozioni di igiene del lavoro.

Norme più comuni per la prevenzione degli infortuni e sul soccorso di urgenza.

B. — PROVA PRATICA

1) *Aggiustatore meccanico*: Esecuzione di un accoppiamento su disegno dato, con tolleranza assegnata e previa tracciatura.

2) *Aggiustatore motorista*: Esecuzione di un particolare di motore endotermico che richieda operazioni di aggiustaggio su disegno con tolleranza assegnata.

3) *Tornitore meccanico*: Esecuzione su disegno dato e con tolleranza assegnata di un elaborato che, comprendendo le lavorazioni del mestiere, richieda da parte del candidato una preventiva programmazione del lavoro.

4) *Fucinatore*: Esecuzione, con attrezzi a mano o con maglio, su disegno dato, di un pezzo che richieda una preventiva programmazione del lavoro da parte del candidato.

5) *Formatore Fonditore*: Esecuzione di una forma con anima e della relativa colata.

6) *Saldatore*: Esecuzione su disegno quotato di saldature su materiale ferroso con le diverse tecniche su lamiere di differente spessore, su tubi e profilati, previa preparazione degli elementi da saldare.

7) *Calderaio*: Esecuzione su disegno quotato di una semplice giunzione chiodata di lamiere per caldaie.

8) *Lamierista-pannellista*: Esecuzione su disegno dato di un particolare costruttivo in lamiera sottile comprendente superfici piane e imbutite e giunzioni saldate.

9) *Falegname*: Esecuzione in base a disegno dato di un manufatto, comprendente unioni ed incastri in vista e nascosti, e la rifinitura delle superfici.

10) *Verniciatore*: Esecuzione, su distinti pannelli, di alcune delle principali operazioni previste dal ciclo di verniciatura su superfici piane metalliche o in legno, e composizione di una tinta di determinata tonalità su campione dato.

11) *Tappezziere*: Esecuzione, su indicazione di un disegno, di un manufatto comprendente il molleggio, l'imbottitura e il rivestimento, inclusa la preparazione preventiva del materiale occorrente.

12) *Elettromeccanico*: Costruzione e montaggio in sito di un particolare di apparecchio elettrico comprendente una lavorazione meccanica a mano su disegno dato e collegamento elettrico relativo.

13) *Fresatore meccanico*: Esecuzione su disegno dato di un elaborato che richieda le lavorazioni del mestiere, con tolleranza assegnata.

14) *Piallatore*: Esecuzione della lavorazione di un pezzo che richieda operazioni di piallatura con interpretazione di segni e tolleranza assegnata.

15) *Lattoniere Stagnaio*: Esecuzione, su campione dato, di un particolare costruttivo comprendente superfici piane e imbutite, con giunzioni saldate e aggraffate.

16) *Galvanotecnico*: Preparazione di un bagno galvanico servendosi di un ricettario; preparazione e trattamento galvanico di un oggetto.

(8308)

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di gestore, per le esigenze del compartimento di Torino.

La prova scritta del pubblico concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di gestore in prova indetto con decreto ministeriale 2 marzo 1971, n. 2612, registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1971, registro n. 55 bilancio Trasporti, foglio n. 388, avrà luogo in Torino il giorno 3 ottobre 1971, alle ore 8, nelle sedi appresso indicate:

1) Istituto commerciale « G. Sommeiller », corso Duca degli Abruzzi, 20;

2) Istituto commerciale « L. Einaudi », via Paolo Braccini n 11;

3) Scuola media « L. Pezzani », via Millio, 42;

4) Scuola media « U. Foscolo », via Piazzi, 57;

5) Scuola media « N. Sauro », via Cassini, 94.

(8409)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI LUCCA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4131 del 3 febbraio 1971, con il quale è stato bandito il concorso a quattro posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Lucca;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dall'ufficio medico provinciale di Lucca, dall'ordine dei veterinari della provincia di Lucca, dalla prefettura di Lucca;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Camera dott. Andrea.

Componenti:

Cutuli dott. Pasquale;
Meschini dott. Stelio;
Paltrinieri prof. Sebastiano;
Romboli prof. Bruno;
Andreotti dott. Roberto.

Segretario:

Speziale dott.ssa Maria Carla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

La commissione inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le prove di esame avranno luogo presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa.

Lucca, addì 21 agosto 1971

Il veterinario provinciale: TADDEI

(8219)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.